

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1214/78 della Commissione, del 6 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 1215/78 della Commissione, del 6 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

★ Regolamento (CEE) n. 1216/78 della Commissione, del 6 giugno 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, ecc., della voce doganale 44.13, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio 5

Regolamento (CEE) n. 1217/78 della Commissione, del 6 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 7

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

78/470/Euratom :

★ Decisione del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica la decisione 76/345/Euratom che adotta un programma di ricerca e d'insegnamento (1976/1980) per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della fusione e della fisica dei plasmi 8

78/471/Euratom :

★ Decisione del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa alla costituzione dell'Impresa comune « Joint European Torus (JET), Joint Undertaking » 10

Statuto del Joint European Torus (JET), Joint Undertaking 11

Sommario (seguito)

78/472/Euratom :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa alla concessione di vantaggi all'Impresa comune « Joint European Torus (JET), Joint Undertaking » 23**

78/473/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria 25**
-

Rettifiche

- Rettifica al regolamento (CEE) n. 1072/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 137 del 24. 5. 1978) 28**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1214/78 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	83,67
10.01 B	Frumento duro	127,55 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	78,87 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	73,66
10.04	Avena	79,63
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	73,06 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	81,82 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	80,81 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	129,36
11.01 B	Farine di segala	122,48
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	208,88
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	137,96

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1215/78 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,17	0,17	0,17
10.01 B	Frumento duro	0	0,68	0,68	0,68
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	1,11
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0,24	0,24	0,24

B. Malto

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,30	0,30	0,30	0,30
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,23	0,23	0,23	0,23
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	1,98	1,98
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	1,48	1,48
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	1,72	1,72

REGOLAMENTO (CEE) N. 1216/78 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, ecc., della voce doganale 44.13, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari, esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione, all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno dei detti paesi o territori, ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimale in questione;

considerando che per il legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, ecc., della voce doganale 44.13, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 8 839 800 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 4 419 900 unità di conto; che, alla data del 1° giugno 1978, le importazioni nella Comunità di legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, ecc., della voce doganale 44.13, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 10 giugno 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1978.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1217/78 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1978

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1210/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 19. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 35.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo <i>(l'€/100 kg)</i>
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	26,21 21,38 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1978

che modifica la decisione 76/345/Euratom che adotta un programma di ricerca e d'insegnamento (1976/1980) per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della fusione e della fisica dei plasmi

(78/470/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere espresso dal Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il Consiglio ha adottato, con decisione 76/345/Euratom, un programma di ricerca e d'insegnamento (1976/1980) nel settore della fusione e della fisica dei plasmi;

considerando che è necessario dotare la Comunità di una grande macchina del tipo Tokamak (JET: « Joint European Torus »);

considerando pertanto che è opportuno completare in modo adeguato detto programma, per quanto riguarda la realizzazione del progetto JET, al fine di garantire la continuità di tale programma che, d'altronde, rientra nel quadro più generale della sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità a lungo termine;

considerando che conformemente all'articolo 3 della decisione 76/345/Euratom la Commissione dovrà presentare al Consiglio nel 1978 una proposta di revi-

sione intesa a sostituire al presente programma un nuovo programma quinquennale avente inizio al 1° gennaio 1979, che comprenderà il proseguimento del progetto JET,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 76/345/Euratom è completato dal comma seguente:

- Oltre all'importo e all'organico di cui al primo comma, il massimale degli impegni di spesa necessari alla realizzazione del progetto JET è fissato a 102,4 milioni di unità di conto europee, tale unità di conto essendo definita nell'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽²⁾, e il numero massimo degli effettivi necessari al progetto è fissato a 150 agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ».

Articolo 2

L'allegato alla decisione 76/345/Euratom è completato dal seguente paragrafo:

⁽¹⁾ Parere espresso il 12 maggio 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

« 6. Il programma definito sopra è completato dalla realizzazione del progetto JET alla quale sono destinati un importo massimo di 102,4 milioni di unità di conto europee e un numero massimo di 150 agenti temporanei. L'importo indicato è destinato al finanziamento della prima metà della fase di costruzione del progetto JET con un tasso di partecipazione dell'80 % ».

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1978

relativa alla costituzione dell'Impresa comune « Joint European Torus (JET),
Joint Undertaking »

(78/471/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 46, 47 e 49,

visto il parere della Commissione, in particolare per quanto riguarda l'entità e il ritmo del finanziamento dell'Impresa comune,

vista la relazione della Commissione,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il programma fusione della Comunità europea dell'energia atomica prevede la costruzione, il funzionamento e l'utilizzazione di una grande macchina Tokamak (« Joint European Torus »: progetto JET);

considerando che la realizzazione del progetto JET costituisce una tappa importante nel perseguimento del programma fusione per raggiungere lo stadio delle applicazioni della fusione termonucleare controllata da cui la Comunità potrebbe trarre vantaggio soprattutto nel quadro più generale della sicurezza del suo approvvigionamento energetico a lungo termine;

considerando che l'importanza, la complessità scientifica e tecnologica del progetto nonché le sue dimensioni e il suo costo rendono necessario uno sforzo comune sotto forma di organizzazione che garantisca il mantenimento del carattere comunitario del progetto e consenta da un lato un'interazione e una collaborazione efficaci fra il progetto e i laboratori associati al programma fusione e, dall'altro, una concentrazione delle risorse finanziarie e del personale sotto un'unica gestione che deve essere pienamente responsabile dell'esecuzione del progetto;

considerando che il 10 maggio 1976 la Comunità e la Svezia hanno concluso un accordo di cooperazione nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi e che, di conseguenza, un organismo svedese partecipa al progetto JET,

DECIDE:

Articolo 1

Per l'esecuzione del progetto JET viene costituita un'impresa comune ai sensi del capo V del trattato per una durata di 12 anni a decorrere dal 1° giugno 1978.

Il nome dell'Impresa è: « Joint European Torus (JET), Joint Undertaking ».

Oggetto dell'Impresa è la costruzione, il funzionamento e l'utilizzazione, nell'ambito del programma fusione della Comunità e a profitto dei partecipanti a tale programma, di una macchina toroidale di grandi dimensioni del tipo Tokamak e dei relativi impianti ausiliari (Joint European Torus — JET) per ampliare la gamma dei parametri applicabili negli esperimenti di fusione termonucleare controllata, fino a condizioni prossime a quelle richieste da un reattore termonucleare.

Il JET sarà costruito presso la sede dell'Impresa comune, a Culham, Oxfordshire, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

Lo statuto del « Joint European Torus (JET), Joint Undertaking » allegato alla presente decisione, è approvato.

Articolo 3

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con effetto dal 1° giugno 1978.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

**STATUTO
DEL JOINT EUROPEAN TORUS (JET), JOINT UNDERTAKING**

Articolo 1

Denominazione, sede centrale, membri

- 1.1. La denominazione dell'Impresa comune è « Joint European Torus (JET), Joint Undertaking ».
- 1.2. L'Impresa comune ha sede a Culham, Oxfordshire, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- 1.3. L'Impresa comune è costituita dai seguenti membri :
 - la Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominata Euratom);
 - lo Stato belga (in appresso denominato Belgio), che agisce per proprio conto (laboratoire de physique des plasmas de l'école royale militaire) e per conto della Université libre de Bruxelles (service de chimie-physique II de l'ULB);
 - il commissariat à l'énergie atomique, Francia (in seguito denominato CEA);
 - il Comitato nazionale per l'energia nucleare, Italia, (in seguito denominato CNEN);
 - il Consiglio nazionale delle ricerche, Italia (in seguito denominato CNR);
 - il Forsøgsanlæg Risø, Danimarca (in seguito denominato Risø);
 - il Granducato del Lussemburgo (in seguito denominato Lussemburgo);
 - l'Irlanda;
 - il Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Repubblica federale di Germania (in seguito denominato KFA);
 - la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. — Institut für Plasmaphysik, Repubblica federale di Germania (in seguito denominato IPP);
 - il National Swedish Board for Energy Source Development (in seguito denominato Board);
 - la Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, Olanda (in seguito denominata FOM);
 - la United Kingdom Atomic Energy Authority (in seguito denominata Autorità o organismo ospitante).

Articolo 2

Oggetto e sede dell'Impresa

- 2.1. L'Impresa comune ha per oggetto la costruzione, il funzionamento e l'esercizio, nell'ambito del

programma fusione dell'Euratom e a profitto dei partecipanti a tale programma, di un toroide di grandi dimensioni del tipo Tokamak e dei relativi impianti ausiliari (Joint European Torus — JET) (in seguito denominato « il progetto ») per ampliare la gamma dei parametri applicabili negli esperimenti di fusione termonucleare controllata, fino a condizioni prossime a quelle richieste da un reattore termonucleare.

- 2.2. La macchina JET e gli impianti ausiliari vengono costruiti a Culham, sulla base del progetto generale contenuto nella relazione EUR-JET-R5 « The JET Project — design proposal » e delle sue eventuali modifiche a norma del presente statuto.

Articolo 3

Organi dell'Impresa

- 3.1. Gli organi dell'Impresa comune sono il Consiglio del JET e il direttore del progetto.
- 3.2. Il consiglio del JET è assistito da un comitato esecutivo del JET e potrà ricorrere al parere di un consiglio scientifico del JET.

Articolo 4

Consiglio del JET

4.1. *Composizione, diritto di voto*

- 4.1.1. I membri dell'Impresa comune sono rappresentati come segue nel consiglio del JET, e il voto di ciascuna coppia di rappresentanti ha la seguente ponderazione :

<i>Rappresentanza</i>	<i>Numero di rappresentanti</i>	<i>Ponderazione</i>
Euratom	2	4
Belgio	2	2
CNEN e CNR	2	4
CEA	2	4
Risø	2	2
Irlanda	2	1
Lussemburgo	2	1
IPP e KFA	2	4
Board	2	2
FOM	2	2
Autorità	2	4

- 4.1.2. Per l'approvazione degli atti del consiglio del JET sono necessari almeno 21 voti favorevoli.

4.2. Funzioni

4.2.1. Il consiglio del JET è responsabile della gestione dell'Impresa comune. Esso prende le decisioni fondamentali inerenti all'attuazione del progetto, ne controlla l'esecuzione e informa i membri.

4.2.2. In particolare il consiglio del JET :

- a) è responsabile della collaborazione fra i laboratori associati e l'Impresa comune per l'esecuzione del progetto, nonché della fissazione in tempo utile delle norme per il funzionamento e l'esercizio del JET ;
- b) approva gli accordi relativi ai rapporti tra il paese ospitante e/o l'organizzazione ospitante e l'Impresa comune ;
- c) approva la conclusione di accordi riguardanti la cooperazione con i paesi terzi, con istituzioni, imprese o persone di paesi terzi, o con organizzazioni internazionali ;
- d) designa il direttore e il personale dirigente del progetto per l'assunzione da parte della Commissione o dell'organizzazione ospitante, secondo l'opportunità, e stabilisce la durata del loro incarico, approva la struttura generale del gruppo di lavoro del progetto e decide le procedure di inquadramento e di amministrazione del personale ;
- e) adotta il regolamento finanziario in conformità dell'articolo 11.4 ;
- f) approva, in conformità dell'articolo 10, il bilancio annuale compreso l'organigramma, il programma di sviluppo del progetto e le previsioni di costo del progetto ;
- g) approva la contabilità annuale e i bilanci consuntivi ;
- h) decide l'acquisto, la vendita e le ipoteche dei terreni o di altri titoli di proprietà immobiliare, nonché la concessione di qualsiasi cauzione o garanzia, l'acquisto di partecipazioni in altre imprese o istituzioni, la concessione o l'assunzione di prestiti ;
- i) approva qualsiasi proposta che comporti importanti modifiche della struttura della macchina JET e degli impianti ausiliari ;
- j) pubblica la relazione annuale sullo stato del progetto e sulla sua situazione finanziaria, di cui all'articolo 13.2 ;

k) ha gli altri poteri e le altre funzioni, compresa la facoltà di creare altri organi, che risultano necessari per l'esecuzione del progetto.

4.3. Riunioni e regolamento interno

4.3.1. Il consiglio del JET si riunisce almeno due volte all'anno. Possono essere convocate riunioni straordinarie su richiesta di un terzo dei membri del consiglio del JET o su richiesta del presidente del consiglio stesso o del direttore del progetto. Le riunioni hanno normalmente luogo presso la sede. Il consiglio del JET elegge il presidente fra i suoi membri. Il presidente del comitato esecutivo JET e il direttore del progetto partecipano alle riunioni, salvo decisione contraria in casi particolari.

4.3.2. Il Consiglio del JET stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Comitato esecutivo del JET

5.1. Composizione, diritto di voto

Le disposizioni dell'articolo 4.1 si applicano alla rappresentanza dei membri del comitato esecutivo del JET e alla relative modalità di voto.

Il presidente del comitato esecutivo del JET è nominato dal consiglio del JET.

5.2. Funzioni

Il comitato esecutivo del JET assiste il consiglio del JET nella preparazione delle decisioni e svolge ogni altra attività che gli sia affidata dal consiglio del JET.

Il comitato esecutivo del JET ha in particolare il compito di :

- a) informare il consiglio del JET e il direttore del progetto in merito allo stato del progetto sulla base di relazioni periodiche ;
- b) presentare commenti e raccomandazioni al consiglio del JET sulle previsioni di costo del progetto e sul bilancio previsionale, comprese le previsioni in materia di personale, elaborate dal direttore del progetto ;

- c) approvare, nell'osservanza delle norme per l'aggiudicazione dei contratti che verranno stabilite dal consiglio del JET, le procedure per i bandi di gara e per l'aggiudicazione dei contratti;
- d) promuovere e sviluppare la collaborazione fra i laboratori associati e l'Impresa comune per l'esecuzione del progetto.

5.3. Riunioni e regolamento interno

Il comitato esecutivo del JET si riunisce almeno sei volte all'anno. Le riunioni hanno luogo normalmente presso la sede dell'Impresa comune. Il comitato esecutivo del JET stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del consiglio del JET.

Articolo 6

Consiglio scientifico del JET

6.1. Composizione

Il consiglio del JET nomina i membri del comitato scientifico del JET e il suo presidente.

6.2. Funzioni

Il consiglio scientifico del JET ha il compito di

- a) dare pareri, su richiesta del consiglio del JET, in merito ai problemi scientifici e tecnici, ivi comprese le proposte che comportano modifiche importanti della struttura del JET, della sua gestione e delle sue implicazioni scientifiche a lungo termine;
- b) svolgere tutte le altre attività richiestegli dal consiglio del JET.

6.3. Regolamento interno

Il consiglio scientifico del JET stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del consiglio del JET.

Articolo 7

Direttore del progetto

- 7.1. Il direttore del progetto è l'organo esecutivo dell'Impresa comune e il suo rappresentante legale.
- 7.2. Il direttore del progetto cura l'esecuzione del programma di sviluppo del progetto e dirige l'esecuzione del progetto secondo gli orientamenti stabiliti dal consiglio del JET, nei confronti dei quali

egli è responsabile. Egli fornisce inoltre al consiglio del JET, al comitato esecutivo del JET, al consiglio scientifico del JET e agli altri organi tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle loro funzioni.

7.3. Il direttore del progetto deve in particolare:

- a) organizzare, dirigere e sovrintendere al gruppo di lavoro del progetto;
- b) presentare al consiglio del JET proposte sulla struttura generale del gruppo di lavoro del progetto e proporre al consiglio del JET la nomina del personale dirigente;
- c) redigere e aggiornare periodicamente il programma di sviluppo del progetto e le previsioni di costo del progetto conformemente al regolamento finanziario e sottoporli al consiglio del JET;
- d) preparare, in conformità del regolamento finanziario, il progetto annuale di bilancio, comprese le previsioni in materia di personale, e sottoporlo al consiglio del JET;
- e) tenere, in conformità del regolamento finanziario, la contabilità e l'inventario, preparare la contabilità e il bilancio consuntivo e sottoporli al consiglio del JET;
- f) presentare al consiglio del JET qualsiasi proposta che comporti importanti modifiche della struttura del JET;
- g) organizzare riunioni speciali con i laboratori associati (« seminari ») su argomenti scientifici e tecnici inerenti al progetto e presentare relazioni su tali riunioni al consiglio del JET;
- h) compiere i passi necessari, eventualmente con la collaborazione dell'organizzazione ospitante, per ottenere i permessi e le licenze per la costruzione, il funzionamento e l'esercizio del JET, compresa la parte edilizia, ed elaborare le relazioni a tal fine necessarie;
- i) essere responsabile della sicurezza e prendere tutte le misure organizzative necessarie per soddisfare ai criteri di sicurezza;
- j) stabilire, in conformità dell'articolo 16, le norme per la pubblicazione e per la divulgazione al pubblico delle cognizioni e sottoporle al consiglio del JET;
- k) preparare la relazione annuale sullo stato del progetto e sulla sua situazione finanziaria, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio del JET e sottoporle al consiglio del JET.

*Articolo 8***Gruppo di lavoro del progetto**

- 8.1. Il gruppo di lavoro del progetto assiste il direttore del progetto nell'esercizio delle sue funzioni. Il personale del gruppo deve risultare nell'organigramma del personale, quale figura nel bilancio annuale. Esso è composto da personale proveniente dai membri dell'Impresa comune, come stabilito al punto 8.3, e da altro personale. Il personale del gruppo di lavoro del progetto è assunto in conformità delle disposizioni dei punti 8.4 e 8.5.
- 8.2. La composizione del gruppo di lavoro del progetto deve rappresentare un giusto equilibrio fra l'esigenza di garantire la natura comunitaria del progetto, soprattutto per i posti in cui sono richieste qualifiche di un dato livello (fisici, ingegneri, personale amministrativo di livello equivalente) e l'esigenza di dare al direttore del progetto i più ampi poteri in materia di scelta del personale ai fini di una gestione efficace. Nell'applicazione di questo principio si deve tener conto anche degli interessi dei membri non comunitari dell'Impresa comune.
- 8.3. I membri dell'Impresa comune mettono a disposizione dell'Impresa comune qualificato personale scientifico, tecnico e amministrativo.
- 8.4. Il personale messo a disposizione dall'organizzazione ospitante rimane alle dipendenze dell'organizzazione ospitante, alle condizioni d'impiego di tale organizzazione ed è assegnato da quest'ultima all'Impresa comune.
- 8.5. Salvo decisione diversa in alcuni casi specifici, in conformità delle procedure che il consiglio del JET dovrà definire per l'inquadramento e l'amministrazione del personale, il personale messo a disposizione dei membri dell'Impresa comune diversi dall'organizzazione ospitante e l'altro personale necessario sono assunti dalla Commissione per impieghi temporanei conformemente al « regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee » e sono assegnati dalla Commissione all'Impresa comune.
- 8.6. Tutto il personale facente parte del gruppo di lavoro del progetto dipende amministrativamente soltanto dal direttore del progetto.
- 8.7. Tutte le spese per il personale, comprese le spese per il personale assegnato dalla Commissione e

dall'organizzazione ospitante all'Impresa comune, sono a carico dell'Impresa comune.

- 8.8. Ogni membro che abbia concluso un contratto di associazione con l'Euratom si impegna a reimpiegare il personale che ha messo a disposizione del progetto e che è stato assunto dalla Commissione per un impiego temporaneo, non appena ultimato il lavoro svolto da tale personale per il progetto.
- 8.9. Il consiglio del JET definisce in dettaglio le procedure per l'inquadramento e l'amministrazione del personale.

*Articolo 9***Finanziamento**

- 9.1. Le spese dell'Impresa comune sono imputate nel modo seguente : Euratom 80 % ; Autorità 10 %.

Il rimanente 10 % è ripartito tra tutti i membri, ad eccezione dell'Euratom, che abbiano concluso contratti di associazione con l'Euratom, proporzionalmente alla partecipazione finanziaria dell'Euratom ai costi complessivi delle associazioni ; tale partecipazione comprende il sostegno generale per le azioni prioritarie, ma esclude gli aiuti supplementari per tali azioni. Il contributo annuo di tale membro è calcolato ogni anno ed è proporzionale alla partecipazione dell'Euratom all'associazione nel corso dell'anno precedente, espressa in unità di conto europee.

- 9.2. Tutte le entrate dell'Impresa comune sono utilizzate per realizzare l'oggetto dell'Impresa definito dall'articolo 2. Fatto salvo l'articolo 21, in caso di eccedenza delle entrate sulle spese dell'Impresa comune non si procede ad alcun pagamento di quote ai membri dell'Impresa comune.

*Articolo 10***Esercizio finanziario e procedura di bilancio**

- 10.1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.
- 10.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore del progetto deve comunicare ai membri le previsioni di costo del progetto approvate dal consiglio del JET. Tali previsioni comprendono la previsione della spesa annua per i cinque anni successivi, tenuto conto delle relative decisioni

riguardanti il programma fusione Euratom. Nella previsione, le entrate e le spese per il primo di tali esercizi finanziari (progetto preliminare di bilancio) devono essere considerate in maniera sufficientemente particolareggiata per tener conto della procedura interna di bilancio di ogni membro in relazione al suo contributo finanziario all'Impresa comune. Il direttore del progetto fornisce ai membri tutte le informazioni supplementari a tal fine necessarie.

10.3. I membri inviano al più presto al direttore del progetto i commenti sulle previsioni dei costi del progetto e in particolare sulle previsioni in materia di entrate e di spese per l'anno successivo.

10.4. Sulla base delle previsioni dei costi del progetto già approvato e dei commenti ricevuti dai membri, il direttore del progetto elabora il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone al consiglio del JET entro il 30 settembre.

10.5. Previa notifica da parte della Commissione degli stanziamenti che rappresentano il suo contributo finanziario all'Impresa comune, quale risulta dal bilancio definitivo adottato dalle Comunità europee, il consiglio del JET adotta il bilancio dell'Impresa comune.

10.6. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 171, terzo paragrafo, del trattato che istituisce l'Euratom, il direttore del progetto invia ogni anno alla Commissione entro il 31 marzo il bilancio adottato per l'anno in corso, comprese le previsioni in materia di entrate e di spese di cui al suddetto articolo, insieme ai conti di gestione e al bilancio dell'anno precedente. La Commissione li inoltra al Consiglio delle Comunità europee e al Parlamento europeo al più tardi contemporaneamente al proprio progetto preliminare di bilancio per l'anno successivo.

Articolo 11

Regolamento finanziario

11.1. Scopo del regolamento finanziario è di garantire una gestione finanziaria sana ed economica dell'Impresa comune.

11.2. Esso comprende in particolare le principali norme per :

- a) l'unità di conto o la valuta in cui dev'essere tenuta la contabilità dell'Impresa comune ;
- b) la presentazione e la struttura delle previsioni dei costi del progetto e del bilancio annuo ;
- c) l'esecuzione del bilancio annuo e il controllo finanziario interno ;
- d) il calcolo ed il pagamento dei contributi dei membri dell'Impresa comune ai sensi dell'articolo 9 ;
- e) la contabilità e la presentazione dei conti e degli inventari, nonché l'elaborazione e la presentazione del bilancio annuo ;
- f) la procedura riguardante i bandi di gara, basata sulla non discriminazione tra i paesi dei membri dell'Impresa comune ; l'aggiudicazione e le modalità dei contratti e degli ordini per conto dell'Impresa comune.

11.3. Per quanto riguarda l'aggiudicazione dei contratti, il regolamento finanziario prevede che vengano scelte le offerte più vantaggiose sotto il profilo economico e tecnico. Il direttore del progetto, con la collaborazione col comitato esecutivo del JET e dei membri, cerca di suddividere quanto possibile i contratti tenendo conto della natura comunitaria del progetto.

11.4. Il regolamento finanziario è adottato dal consiglio del JET d'intesa con la Commissione.

Articolo 12

Revisione dei conti

Entro due mesi dal termine di ogni esercizio finanziario, il direttore del progetto presenta la contabilità relativa all'esercizio precedente e il bilancio annuo alla Corte dei conti delle Comunità europee. La Corte dei conti procede alla verifica in loco, sulla base delle registrazioni contabili. Il direttore del progetto presenta al consiglio del JET, per l'approvazione, la contabilità e il bilancio annui insieme alla relazione della Corte dei conti. Il direttore del progetto è autorizzato e può essere obbligato, su richiesta del consiglio del JET, a fare commenti sulla relazione. La Corte dei conti invia la sua relazione ai membri dell'Impresa comune, al Consiglio delle Comunità europee e al Parlamento europeo.

*Articolo 13***Programma di sviluppo del progetto, stato dei lavori e altri rapporti**

- 13.1. Il programma di sviluppo del progetto comprende il programma di esecuzione dei singoli elementi del progetto ed in particolare i lavori che verranno svolti dal gruppo di lavoro del progetto, da terzi e dai membri dell'Impresa comune. Esso riguarda tutta la durata dell'Impresa comune ed è aggiornato periodicamente.
- 13.2. Il rapporto annuo deve riferire sullo stato di avanzamento del progetto ed in particolare sulle scadenze, sui costi, sull'andamento del programma scientifico e sulla sua situazione nel quadro del programma fusione Euratom e degli sviluppi della ricerca mondiale sulla fusione.

*Articolo 14***Lavori che devono essere svolti dalle associazioni**

Nei casi in cui i contratti di associazione contengono disposizioni relative a lavori da svolgere a sostegno del progetto, tali lavori devono essere definiti e controllati mediante accordi conclusi tra l'Impresa comune e l'associazione interessata e il costo di tali lavori dev'essere imputato conformemente alle disposizioni del contratto di associazione.

*Articolo 15***Aiuto prestato dall'organizzazione ospitante**

- 15.1. L'organizzazione ospitante mette a disposizione dell'Impresa comune il terreno, gli edifici, i beni e i servizi richiesti per l'attuazione del progetto, come indicato nell'allegato del presente statuto e alle condizioni in esso contenuto. L'allegato è parte integrante del presente statuto.
- 15.2. Fatta salva l'approvazione del consiglio del JET ai sensi dell'articolo 4.2.2, lettera b), le modalità di tale aiuto e le modalità di cooperazione tra l'Impresa comune e l'organizzazione ospitante devono essere disciplinate da un accordo concluso tra le due parti.

*Articolo 16***Cognizioni e diritti di brevetto**16.1. *Cognizioni*

- 16.1.1. Tutte le cognizioni risultanti dalla realizzazione del progetto ivi compresi, senza che tale elenco sia limitativo, i disegni, i progetti, i calcoli, i rapporti e gli altri documenti, il « know-how » e le invenzioni brevettabili o meno, sono di proprietà dell'Euratom, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
- 16.1.2. L'Impresa comune è autorizzata a far gratuitamente uso delle cognizioni di cui al punto 16.1.1 per l'esecuzione del progetto. I membri dell'Impresa comune sono autorizzati ad utilizzare gratuitamente tali cognizioni per le proprie ricerche.
- 16.1.3. Il consiglio del JET informa ogni membro dell'Impresa comune sullo stato di avanzamento del progetto e invia ad intervalli regolari rapporti sui progressi compiuti e sui risultati conseguiti (compresi i rapporti di cui all'articolo 13 del presente statuto).
- 16.1.4.1. La Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del trattato Euratom ed alle condizioni in esso contenute, comunica i rapporti di cui al punto 16.1.3 agli Stati membri, alle persone e alle imprese (definite dall'articolo 196 del trattato) nonché al governo della Svezia, alle persone e alle imprese stabilite sul suo territorio.

La divulgazione di tali rapporti da parte della Commissione a Stati, persone e ad imprese non specificati qui sopra e la divulgazione di tali rapporti da parte dell'Impresa comune e degli altri membri avviene a discrezione del consiglio del Jet e alle condizioni da esso stabilite, senza peraltro impedire gli abituali scambi di pareri e di idee tra scienziati.

- 16.1.4.2. Il consiglio del JET stabilisce le condizioni e le modalità che regolano la diffusione delle cognizioni e/o la concessione di licenze da parte dell'Impresa comune e dei suoi membri, in particolare per quanto riguarda

disegni, progetti calcoli, documenti, « know-how » e invenzioni non brevettabili, di cui al punto 16.1.1.

16.2. *Brevetti*

16.2.1. Qualora nel corso della realizzazione del progetto vengano fatte invenzioni brevettabili, la Commissione, a nome e a spese dell'Euratom, può presentare domande di brevetto ed ottenere brevetti. L'Impresa comune informa immediatamente la Commissione in merito alle invenzioni, inviandole in tempo utile i documenti e le informazioni necessari per richiedere il brevetto. La Commissione comunica all'Impresa comune i dati amministrativi e una copia della domanda di brevetto o del brevetto.

16.2.2. Sulla base delle domande di brevetto e dei brevetti di cui al punto 16.2.1, l'Impresa comune e i suoi membri hanno diritto a licenze irrevocabili, gratuite e non esclusive e possono rilasciare sublicenze dopo aver consultato la Commissione.

16.2.3. Per le domande di brevetto e per i brevetti di cui al punto 16.2.1, la Commissione può rilasciare su richiesta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del trattato che istituisce l'Euratom e alle condizioni in esso contenute, licenze non esclusive agli Stati membri dell'Euratom, a persone e imprese (definite dall'articolo 196 del trattato), come pure al governo della Svezia e alle persone e imprese stabilite nel suo territorio. Le licenze non esclusive sono concesse dalla Commissione agli Stati e alle persone e imprese non specificate in precedenza alle condizioni approvate dal consiglio del JET.

16.2.4. Qualora la Commissione, per quanto concerne un'invenzione, una domanda di brevetto o un brevetto di cui al punto 16.2.1, per fondati motivi (compresa in particolare la mancanza di stanziamenti nel bilancio), intendesse rinunciare al proprio diritto di brevetto o ritirare le domande di brevetto e/o i brevetti, essa informa in tempo utile l'Impresa comune e i suoi membri. Se in tale occasione un membro chiede di ottenere i relativi diritti dell'Euratom, la Commissione soddisfa tale richiesta e il membro interessato ha allora il diritto di

presentare una domanda di brevetto e di portare avanti o mantenere le domande di brevetto già inoltrate o i brevetti già concessi. Se la richiesta viene presentata da più membri e non viene raggiunto un accordo su un unico beneficiario, la Commissione trasmette la questione al consiglio del JET che decide in merito.

16.2.5. Per qualsiasi invenzione, domanda di brevetto o brevetto di cui al punto 16.2.4, ceduti ad un membro dell'Impresa comune o presentati e ottenuti da tale membro dopo la cessione, l'Euratom riceve una licenza gratuita e non esclusiva per le proprie esigenze di ricerca, ed i diritti di licenza e di sublicenza concessi all'Impresa comune e ai suoi membri devono essere mantenuti ed estesi alle invenzioni, alle domande di brevetto presentate e ai brevetti ottenuti dopo la cessione.

16.3. *Altre disposizioni*

16.3.1. Qualsiasi contratto o ordinazione dell'Impresa comune deve contenere apposite disposizioni affinché i diritti e gli obblighi dell'Impresa comune e dei suoi membri ai sensi di questo articolo non siano pregiudicati dalle condizioni e dalle modalità di tali contratti o ordini.

16.3.2. I diritti e gli obblighi dei membri dell'Impresa comune ai sensi delle disposizioni del presente articolo sussistono anche dopo lo scioglimento dell'Impresa comune.

16.3.3. Ogni membro dell'Impresa comune si impegna a mettere gratuitamente a disposizione dell'Impresa comune, pur mantenendone la piena proprietà, tutte le cognizioni e le invenzioni necessarie esclusivamente per l'esecuzione del progetto, a meno che ne sia impedito a causa di obblighi nei confronti di terzi.

In particolare, la Commissione mette gratuitamente a disposizione dell'Impresa comune tutte le informazioni acquisite in base ai contratti e agli ordini derivanti dal « JET Design Agreement ».

16.3.4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le leggi nazionali in vigore per le invenzioni fatte dai dipendenti dell'impresa.

*Articolo 17***Responsabilità e assicurazioni**

- 17.1. La responsabilità contrattuale dell'Impresa comune è regolata dalle relative disposizioni contrattuali e dalla legislazione applicabile al contratto in questione.
- 17.2. In caso di responsabilità non contrattuale, l'Impresa comune risarcisce i danni da essa provocati entro i limiti della sua responsabilità legale ai sensi della legge nazionale applicabile.
- 17.3. Qualsiasi pagamento effettuato dall'Impresa comune in relazione alla responsabilità di cui ai punti 17.1 e 17.2 nonché i costi e le spese sostenuti a tale riguardo sono considerati come spese dell'Impresa comune ai sensi dell'articolo 9.
- 17.4. Il direttore del progetto propone al consiglio del JET le assicurazioni contro gli incendi e di altro genere, e l'Impresa comune sottoscrive tali assicurazioni sulla base delle direttive del consiglio del JET.

*Articolo 18***Adesione di nuovi membri**

- 18.1. L'Impresa comune è aperta all'adesione di nuovi membri che possano fornire un utile contributo per la realizzazione dell'oggetto dell'Impresa comune.
- 18.2. La richiesta di adesione deve essere indirizzata al direttore del progetto che la trasmette al consiglio del JET. Il consiglio del JET decide se l'Impresa comune debba avviare trattative con il richiedente per stabilire le condizioni di adesione. In caso di decisione favorevole l'Impresa comune negozia le condizioni di adesione, e le presenta per l'approvazione al consiglio del JET. In seguito all'approvazione del consiglio del JET, la Commissione presenta al Consiglio delle Comunità europee una proposta di emendamento del presente statuto, necessario per l'adesione del richiedente in questione.

*Articolo 19***Durata dell'Impresa comune**

- 19.1. L'Impresa comune è costituita per un periodo di 12 anni.

- 19.2. Tenendo conto dei progressi compiuti nella realizzazione dell'oggetto dell'Impresa comune, definito all'articolo 2, tale periodo può essere prolungato con un emendamento del presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 24. La durata può essere abbreviata mediante un emendamento o mediante la procedura di cui all'articolo 20.6 o 21.1.

*Articolo 20***Recesso di un membro**

- 20.1. I membri dell'Impresa comune non possono ritirare la loro partecipazione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla costituzione.
- 20.2. Decorso tale periodo ciascun membro ha il diritto di notificare il recesso mediante lettera raccomandata indirizzata al direttore del progetto; il recesso prende effetto alla fine dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stato notificato il recesso. Il recesso non è tuttavia concesso all'organismo ospitante.
- 20.3. In caso di notifica di recesso di un membro, il consiglio del JET delibera entro sei mesi se l'Impresa comune debba essere mantenuta o meno.
- 20.4. Qualora il consiglio del JET decida che l'Impresa comune debba essere mantenuta, la Commissione presenta al Consiglio delle Comunità europee, su proposta del consiglio del JET, gli emendamenti del presente statuto richiesti per il mantenimento dell'Impresa comune.
- 20.5. Il membro che abbia deciso di recedere continua a partecipare, nella misura stabilita dall'articolo 9, agli impegni e alle responsabilità dell'Impresa comune fino alla data in cui ha effetto il recesso. Inoltre, esso non può richiedere all'Impresa comune o ad un suo membro un risarcimento sulla base dei beni patrimoniali dell'Impresa comune.
- 20.6. Qualora il consiglio del JET chieda lo scioglimento dell'Impresa comune, la Commissione presenta una proposta in merito al Consiglio delle Comunità europee. Se il Consiglio delle Comunità europee decide lo scioglimento dell'Impresa comune, si applica l'articolo 21.

20.7. Ai sensi del punto 20.5 i membri che abbiano concluso con l'Euratom un accordo di cooperazione in conformità dell'articolo 101 del trattato che istituisce l'Euratom o un contratto di associazione conseguente a tale accordo cessano di essere membri dell'Impresa comune alla scadenza di tale accordo di cooperazione.

Articolo 21

Scioglimento

21.1. Se l'impresa comune ha termine, o per la scadenza del termine, specificato all'articolo 19, oppure per decisione del Consiglio delle Comunità europee, l'Impresa comune è sciolta.

21.2. Per attuare le procedure di scioglimento dell'Impresa comune il consiglio del JET nomina uno o più liquidatori che si attengono alle istruzioni ricevute dal consiglio del JET.

21.3. Allo scioglimento dell'Impresa comune, essa :

- deve restituire all'organismo ospitante tutti i contributi materiali messi a disposizione in conformità dell'articolo 15 ;
- deve all'organismo ospitante la macchina JET, gli edifici e ogni altro bene mobile o immobile di proprietà dell'Impresa comune.

L'organismo ospitante provvede a proprie spese e sotto la propria responsabilità :

- a riprendere possesso dei summenzionati contributi materiali ;
- ad assumersi la responsabilità della macchina JET, degli edifici e di ogni altro bene mobile o immobile ad essa ceduti.

21.4. Qualora l'Impresa comune decida di sospendere l'uso di uno qualsiasi dei contributi materiali o di un qualsiasi bene mobile o immobile prima dello scioglimento dell'Impresa, a tali contributi specifici o beni si applicano le disposizioni del punto 21.3 a meno che l'Impresa comune non decida di utilizzare in altro modo i beni da essa acquisiti.

21.5. Qualora, entro un periodo di sei mesi dallo scioglimento dell'Impresa comune in conformità del punto 21.1, la Commissione chieda di utilizzare, per le attività comunitarie relative alla fusione, un qualsiasi bene di proprietà dell'Impresa comune ed assegnato all'organismo ospitante a norma del punto 21.3 e del punto 21.4,

l'organismo ospitante mette a disposizione tale bene senza alcun addebito per il suo deprezzamento o affitto. Ciò non impedisce lo smantellamento della macchina JET.

21.6. Una volta disposto dei beni mobili e immobili nel modo indicato al punto 21.3, ogni altro bene (denaro liquido, importi esigibili, beni immateriali) viene utilizzato per far fronte agli impegni dell'Impresa comune e alle spese di scioglimento, ad eccezione di quelle a carico dell'organismo ospitante in conformità del punto 21.3. L'eccedente è distribuito tra i membri esistenti al momento dello scioglimento proporzionalmente al loro contributo complessivo a norma dell'articolo 9. In caso di disavanzo i membri esistenti provvedano a colmarlo proporzionalmente alla loro quota di partecipazione per l'anno finanziario considerato, in conformità dell'articolo 9.

Articolo 22

Rinvio alla legislazione nazionale

22.1. Nei casi non contemplati dal presente statuto si applica la legge inglese.

22.2. Fatte salve le disposizioni del terzo paragrafo dell'articolo 49 del trattato che istituisce l'Euratom, per evitare qualsiasi malinteso l'Impresa comune non è considerata come una società ai sensi del Companies Act 1948 e 1967 del Regno Unito.

Articolo 23

Cessione di diritti della Commissione

23.1. La Commissione cede gratuitamente all'Impresa comune ogni titolo, diritto e obbligo in materia di proprietà di materiali e di altri beni forniti o da fornire nel quadro dei contratti stipulati e delle ordinazioni collocate per il progetto anteriormente alla costituzione dell'Impresa comune, nella misura stabilita in tali contratti e ordinazioni.

23.2. L'Impresa comune rileva ogni contratto stipulato e ogni ordinazione collocata dalla Commissione per il progetto anteriormente alla costituzione dell'Impresa comune. Immediatamente dopo la costituzione dell'Impresa comune, quest'ultima e la Commissione compiono i passi necessari a tale scopo.

*Articolo 24***Emendamenti**

- 24.1. Ogni membro dell'Impresa comune può presentare al consiglio del JET proposte di emendamento al presente statuto.
- 24.2. Qualora il consiglio del JET accolga le proposte, la Commissione prepara una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio delle Comunità europee in conformità dell'articolo 50 del trattato che istituisce l'Euratom.
- 24.3. Gli emendamenti entrano in vigore alla data in cui il Consiglio delle Comunità europee approva gli emendamenti o alla data decisa dal Consiglio.

*Articolo 25***Controversie**

- 25.1. Le controversie tra i membri dell'Impresa comune o tra uno o più membri e l'Impresa comune in materia di interpretazione o di applicazione del presente statuto che non siano composte in via amichevole dal consiglio del JET vengono sottoposte a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle parti.
- 25.2. Il tribunale arbitrale è costituito di volta in volta ed è composto di tre membri nominati congiuntamente dalle parti in controversia. Il presidente del tribunale arbitrale è eletto fra i suoi membri.
- 25.3. Qualora le parti in controversia non riescano a nominare uno o più membri del tribunale arbitrale entro due mesi dalla richiesta di presentazione di una controversia al tribunale arbitrale, oppure qualora entro un mese dalla nomina dei membri quest'ultimi non abbiano ancora eletto

un presidente, tale membro o membri o il presidente vengono nominati dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee su richiesta di una delle parti in controversia.

- 25.4. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Tale decisione è vincolante e definitiva.

*Articolo 26***Definizioni**

Nel presente statuto i termini che seguono hanno il seguente significato:

- a) « Programma fusione Euratom »: programma di ricerca e di insegnamento (1976-1980) nel campo della fusione e della fisica dei plasmi adottato con decisione del Consiglio delle Comunità europee in conformità dell'articolo 7 del trattato che istituisce l'Euratom, e ogni ulteriore programma adottato nel settore con decisione del Consiglio.
- b) « Contratto di associazione »: contratto di associazione concluso tra l'Euratom e uno dei membri dell'Impresa comune che contribuisce all'esecuzione di parte del programma fusione Euratom.
- c) « Associazione »: associazione istituita da tale contratto di associazione.
- d) « Laboratorio associato »: laboratorio o laboratori di ciascuno dei membri dell'Impresa comune, associato all'Euratom da un contratto di associazione per l'esecuzione del programma dell'associazione.
- e) « JET Design Agreement »: accordo n. 030-74-1 FUAC (Doc. XII/524/73) concluso tra l'Euratom e i membri dell'Impresa comune (ad eccezione dell'Irlanda e del Lussemburgo) il 4 aprile 1974 e modificato da successivi accordi supplementari.
- f) « Commissione »: è la Commissione delle Comunità europee.

**Allegato allo statuto
del Joint European Torus (JET), Joint Undertaking**

CONTRIBUTO DELL'ORGANISMO OSPITANTE

1. Oltre a partecipare finanziariamente nei termini previsti dall'articolo 9 dello statuto, l'organismo ospitante sostiene le spese necessarie per portare il sito del JET alle « condizioni standard ».
2. I requisiti necessari per portare il sito alle « condizioni standard » sono i seguenti :
 - a) *terreno* messo gratuitamente a disposizione del progetto JET, che consenta la costruzione e l'eventuale ampliamento di tutti gli edifici JET e dei servizi ausiliari, incluso l'impianto per il trattamento del tritio e quello per il trattamento dei materiali radioattivi ;
 - b) la fornitura dei seguenti *servizi principali* fino al perimetro dell'area del sito : acqua, gas, elettricità, fognatura e scarichi, sistemi di allarme, telefono, telescrivente ;
 - c) *concessione delle licenze e di tutti i permessi ufficiali* necessari per costruire e sistemare gli edifici e i servizi nonché per il funzionamento dell'esperimento, incluso il funzionamento al tritio ;
 - d) *le strade*, i passaggi e i ponti necessari per consentire l'accesso, fino al perimetro dell'area del sito, degli elementi dell'impianto JET di dimensioni e peso massimi, come pure del personale e dei visitatori ;

e) *sistemazione provvisoria*

- i) uffici, inclusi le sale disegno ed eventualmente piccoli laboratori e officine per ospitare l'organico previsto per la costruzione del JET ;
- ii) possibilità di deposito delle attrezzature e dei materiali che dovessero arrivare prima che i locali definitivi siano stato completati ;
- iii) mobilio e servizi per i locali provvisori.

Tali locali saranno messi a disposizione gratuitamente nei primi due anni di attuazione del progetto ;

f) *sistemazione definitiva*

Tale sistemazione comprende tutti i locali di lavoro e i magazzini, esclusi gli edifici specifici del JET indicati nel rapporto EUR-JET-R5 e il cui costo è incluso nel preventivo del progetto JET. Tali edifici occupano una superficie netta utile di :

uffici	2 400 m ²
piccoli laboratori	2 000 m ²
officine	600 m ²
aree complementari	1 000 m ²
	6 000 m ²

Tali edifici permanenti debbono essere messi a disposizione con tutti i servizi e il mobilio necessari, ad un canone di affitto ragionevole ;

g) *alimentazione di energia elettrica*

Installazione e manutenzione dell'alimentazione di energia elettrica, fino al perimetro dell'area del sito, a una potenza di 500 MW e della linea di sicurezza secondo le caratteristiche indicate nel rapporto EUR-JET-R5 ;

h) *sistema di raffreddamento*

Sistema di raffreddamento ad acqua della capacità di 25 MW continui, con possibilità di ulteriore estensione fino a 50 MW sia tramite alimentazione diretta di acqua che per ricircolazione in torri di raffreddamento ;

i) *elaboratore elettronico*

Collegamento diretto del progetto JET con un elaboratore elettronico adatto.

3. Oltre a mettere a disposizione, quanto precedentemente indicato, l'organismo ospitante si preoccupa di fornire, a prezzi accertati (a meno che uno o alcuni di essi non siano offerti gratuitamente), i servizi tecnici, amministrativi e generali necessari per la gestione dell'Impresa comune. Alcuni di tali servizi sono :
 - Sicurezza (servizio medico, pompieri, sorveglianza).
 - Officine, con un'area di circa 1 000 m².
 - Servizi del sito (scarico rifiuti, pulizia, giardinaggio).
 - Ristorante.
 - Documentazione (biblioteca, traduzione, riproduzione).
 - Comunicazioni (posta, telefono, uscieri, telescrivente, sale conferenza).
 - Materiale per ufficio.
 - Servizi sociali (scuole, alloggi, corsi di lingue).
 - Servizi di assistenza generici.
 - Tempi di calcolatore.
 - Elettricità.
 - Acqua.
 - Gas.
 - Riscaldamento.
 4. Oltre a mettere a disposizione il personale, in conformità dell'articolo 8 dello statuto, l'organismo ospitante fornisce personale ausiliario, a costi accertati, per far fronte alle esigenze del progetto JET. Tale personale dipende amministrativamente dal direttore del progetto.
 5. L'organismo ospitante provvede all'eliminazione dei residui radioattivi a spese dell'Impresa comune. Allo scioglimento dell'Impresa comune ed in conformità dell'articolo 21.1 dello statuto, le spese per l'eliminazione dei residui radioattivi sono sostenute dall'organismo ospitante.
 6. Le ulteriori previsioni relative ai servizi o al personale necessari all'Impresa comune in conformità dei paragrafi 3 e 4 sono concordate tra l'Impresa comune e l'organismo ospitante secondo modalità da stabilire nell'accordo da concludere a norma dell'articolo 15.2 dello statuto.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1978

relativa alla concessione di vantaggi all'Impresa comune « Joint European Torus (JET), Joint Undertaking »

(78/472/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 48,

vista la proposta della Commissione,

visto l'accordo intercorso il 3 maggio 1978 tra la Comunità e il governo del Regno Unito,

considerando che l'Impresa comune « Joint European Torus (JET), Joint Undertaking » costituita con la decisione 78/471/Euratom del Consiglio per una durata di 12 anni ha per oggetto la costruzione, il funzionamento e l'utilizzazione, come parte del programma fusione della Comunità e a profitto dei partecipanti a tale programma, di una grande macchina toroidale del tipo Tokamak e dei suoi impianti ausiliari (Joint European Torus — JET) per estendere la gamma dei parametri applicabili negli esperimenti di fusione termonucleare controllata fino a condizioni prossime a quelle richieste da un reattore termonucleare;

considerando che il JET sarà costruito a Culham, Oxfordshire, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che la realizzazione del progetto JET costituisce una tappa importante nel proseguimento del programma fusione per raggiungere lo stadio delle applicazioni della fusione termonucleare controllata da cui la Comunità potrebbe trarre vantaggi soprattutto nel quadro più generale della sicurezza del suo approvvigionamento energetico a lungo termine;

considerando che l'entrata e il soggiorno in tutti gli Stati membri dei cittadini degli Stati membri messi a disposizione dell'Impresa comune, dei loro coniugi e dei familiari che siano a loro carico sono assicurati in virtù del trattato CEE e dei suoi atti di applicazione;

considerando che, a causa del carattere particolare del progetto JET e della sua importanza per lo sviluppo della ricerca sulla fusione termonucleare controllata ed al fine di promuovere una gestione sana ed economica

dell'Impresa comune è opportuno attribuire a tale Impresa comune taluni vantaggi previsti nell'allegato III del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri concedono all'Impresa comune « Joint European Torus (JET), Joint Undertaking » per tutta la durata della sua esistenza e nel quadro delle sue attività ufficiali i seguenti vantaggi previsti nell'allegato III del trattato:

Paragrafo 4 dell'allegato III:

Esonero dai diritti e tasse di trasmissione riscossi per l'acquisto di beni immobili e dai diritti di trascrizione e di registro.

Paragrafo 5:

Esonero da qualsiasi imposta diretta che possa comunque applicarsi all'Impresa comune, ai suoi beni, averi e redditi.

Paragrafo 6:

Esonero da qualsiasi dazio doganale e tassa di effetto equivalente e da ogni divieto e restrizione d'importazione o esportazione, di carattere economico e fiscale, per quanto riguarda:

- a) il materiale scientifico e tecnico, esclusi i materiali da costruzione e il materiale per usi amministrativi;
- b) le sostanze che devono essere o siano state oggetto di trattamento nell'Impresa comune.

Paragrafo 7:

Nel quadro del paragrafo 7 l'Impresa comune può trasferire senza limitazioni nella moneta di uno Stato membro gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per le finalità dell'Impresa comune. L'impresa comune può disporre liberamente delle valute dei paesi terzi che provengono dai contributi dei suoi membri.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

Gli Stati membri e l'Impresa comune • Joint European Torus (JET), Joint Undertaking • sono i destinatari della presente decisione.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1978

relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria

(78/473/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che per facilitare l'esercizio effettivo dell'attività di coassicurazione comunitaria è necessario un minimo di coordinamento per evitare distorsioni di concorrenza e discriminazioni di trattamento, senza recare pregiudizio al regime di libertà in vigore in parecchi Stati membri;

considerando che questo coordinamento riguarda solamente le operazioni di coassicurazione che presentano il maggiore interesse dal punto di vista economico, cioè quelle che, per loro natura o importanza, possono essere coperte dalla coassicurazione internazionale;

considerando che la presente direttiva costituisce pertanto un primo passo verso il coordinamento di tutte le operazioni che possono essere effettuate in regime di libera prestazione dei servizi; che tale è inoltre l'obiettivo della proposta di seconda direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e contenente disposizioni atte a facilitare l'effettivo esercizio della libera prestazione dei servizi, trasmessa dalla Commissione al Consiglio il 30 dicembre 1975 ⁽³⁾;

considerando che il coassicuratore delegatario si trova in migliore posizione rispetto agli altri coassicuratori per valutare i sinistri e stabilire l'importo minimo delle riserve per sinistri da pagare;

considerando che sono in corso lavori sulla liquidazione delle imprese di assicurazione; che è essenziale prevedere sin d'ora, in caso di liquidazione, parità di trattamento tra i beneficiari delle prestazioni di coassicurazione comunitaria e beneficiari delle altre prestazioni d'assicurazione, indipendentemente dalla loro nazionalità;

considerando che è necessario prevedere, nel settore della coassicurazione comunitaria, una collaborazione particolare tra le competenti autorità di controllo degli Stati membri, e tra queste e la Commissione; che nell'ambito di questa collaborazione saranno esaminate le eventuali pratiche che rivelino uno sviamento dall'obiettivo della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Disposizioni generali*Articolo 1*

1. La presente direttiva si applica alle operazioni di coassicurazione comunitaria di cui all'articolo 2 ed aventi per oggetto i rischi classificati ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 del punto A dell'allegato della prima direttiva del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽⁴⁾, in appresso denominata « prima direttiva di coordinamento ».

Essa non si applica tuttavia alle operazioni di coassicurazione comunitaria relative ai rischi classificati al n. 13 che riguardano danni di origine nucleare o medicamentosa. L'esclusione dell'assicurazione dei danni di origine medicamentosa sarà esaminata dal Consiglio entro un termine di cinque anni dalla notifica della presente direttiva.

2. La presente direttiva riguarda i rischi di cui al paragrafo 1, primo comma, che per loro natura o importanza richiedono la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia.

Le difficoltà che possono insorgere nell'applicazione di questo principio sono oggetto di esame ai sensi dell'articolo 8.

⁽¹⁾ GU n. C 60 del 13. 3. 1975, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 47 del 27. 2. 1975, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. C 32 del 12. 2. 1976, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

Articolo 2

1. Le sole operazioni di coassicurazione comunitaria considerate dalla presente direttiva sono quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) il rischio, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, è coperto da più imprese assicuratrici, in appresso denominate « coassicuratori », di cui una è coassicuratore delegatario, tra le quali non deve necessariamente esistere un rapporto di reciproca solidarietà, mediante contratto unico con premio globale e per una stessa durata;
- b) tale rischio è situato all'interno della Comunità;
- c) per garantire tale rischio il coassicuratore delegatario è riconosciuto secondo le condizioni previste dalla prima direttiva di coordinamento, cioè è trattato come l'assicuratore che copre la totalità del rischio;
- d) almeno uno dei coassicuratori partecipa al contratto tramite la sede sociale ovvero un'agenzia o succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;
- e) il coassicuratore delegatario assume in pieno le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione e in particolare determina le condizioni di assicurazione e di fissazione delle tariffe.

2. Le operazioni di coassicurazione che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1 o che riguardano rischi diversi da quelli enumerati all'articolo 1 continuano ad essere soggette alle legislazioni nazionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 3

La facoltà di partecipare ad una coassicurazione comunitaria di cui godono le imprese che hanno la sede sociale in uno Stato membro e che sono soggette e rispondono alle disposizioni della prima direttiva di coordinamento non può essere subordinata a condizioni diverse da quella della presente direttiva.

TITOLO II

Condizioni e modalità della coassicurazione comunitaria*Articolo 4*

1. L'ammontare delle riserve tecniche è determinato dai vari coassicuratori secondo le norme previste dallo Stato membro in cui sono stabiliti, oppure, in mancanza di tali norme, secondo la prassi vigente in tale Stato. Tuttavia, la riserva per sinistri da pagare è almeno uguale a quella determinata dal coassicuratore delegatario secondo le norme o la prassi dello Stato in cui è stabilito.

2. Le riserve tecniche costituite dai vari coassicuratori sono rappresentate da congrui attivi. Tuttavia, la norma della congruenza può essere resa meno tassativa dagli Stati membri nei quali sono stabiliti i coassicuratori per tener conto delle esigenze della buona gestione delle imprese di assicurazione. Gli attivi sono localizzati negli Stati membri nei quali i coassicuratori sono stabiliti o nello Stato membro in cui è stabilito il coassicuratore delegatario, a scelta dell'assicuratore.

Articolo 5

Gli Stati membri vigilano affinché i coassicuratori stabiliti nel loro territorio dispongano di dati statistici che mettano in evidenza l'entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria e i paesi interessati.

Articolo 6

Le autorità di controllo degli Stati membri collaborano strettamente all'applicazione della presente direttiva e a tal fine si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie.

Articolo 7

In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono eseguiti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione dell'impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

TITOLO III

Disposizioni finali*Articolo 8*

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente allo scopo di esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell'applicazione della presente direttiva.

Nell'ambito di tale collaborazione sono esaminate, in particolare, le eventuali pratiche da cui risulti che le disposizioni della presente direttiva, soprattutto quelle dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 2 sono sviate dal loro obiettivo, sia che il coassicuratore delegatario non assuma le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione, sia che i rischi non richiedano palesemente la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia.

Articolo 9

La Commissione trasmette al Consiglio, entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva, una relazione sull'evoluzione della coassicurazione comunitaria.

Articolo 10

Gli Stati membri modificano le rispettive disposizioni nazionali, conformemente alla presente direttiva, entro un termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni così modificate sono applicate entro un termine di ventiquattro mesi dalla suddetta notifica.

Articolo 11

Non appena notificata la presente direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regola-

mentari o amministrative che essi adottano nel settore contemplato dalla direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1072/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 137 del 24 maggio 1978)

Allegato II, pagina 15, prima colonna « Designazione della partita »,

anziché: « A » « B »,

leggi: « Q » « R ».
